

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 <sup>(4)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale; che è opportuno, per maggior chiarezza, procedere alla codificazione delle disposizioni in questione;

considerando che il commercio dei vini nuovi ancora in fermentazione ha un'importanza trascurabile; che è opportuno evitare che tale commercio sia utilizzato da alcuni operatori al solo scopo di garantirsi l'accesso alle distillazioni facoltative e che, d'altra parte, vini commercializzati in questa fase di elaborazione possano essere in tal modo sottratti alle distillazioni obbligatorie; che, allo stesso scopo di impedire il ricorso abusivo alle misure d'intervento, è opportuno prevedere misure derogatorie particolari per far fronte ai rischi di movimenti speculativi nel commercio dei prodotti vitivinicoli;

considerando che nel caso in cui le cantine cooperative sono raggruppate in associazioni le operazioni amministrative e materiali di consegna del vino alla distillazione possono essere agevolate se si consente che siano effettuate dalle associazioni stesse, che è pertanto opportuno permettere, per un periodo limitato al termine del quale saranno valutati i risultati, che a date condizioni gli Stati membri autorizzino le associazioni a sostituire le cantine cooperative aderenti nella conclusione dei contratti e nella consegna del vino; che è indispensabile precisare che devono essere assicurate le stesse garanzie offerte dalla procedura normale in materia di rispetto degli obblighi e di limitazione dei vantaggi per i produttori;

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 225 del 26. 7. 1988, pag. 14.

considerando che occorre definire i prodotti che possono essere ottenuti con le distillazioni, in particolare definire le caratteristiche qualitative minime per l'alcole neutro; che, nel fissare tali caratteristiche, occorre tener conto dello sviluppo tecnologico attuale e, d'altra parte, della necessità di assicurare la produzione di un alcole che possa essere venduto normalmente sui mercati per usi diversi;

considerando che conviene rafforzare il controllo sui prodotti destinati alla distillazione;

considerando che, per quanto riguarda le distillazioni facoltative, occorre prevedere che i produttori stipulino con i distillatori contratti di consegna sottoposti all'approvazione dell'organismo d'intervento, per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni e sull'osservanza degli obblighi che spettano alle due parti; che questo sistema consente inoltre di seguire meglio gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato; che tuttavia è indispensabile un adeguamento del sistema dei contratti per tener conto del fatto che, da una parte, esistono produttori che intendono far distillare da terzi e, dall'altra, produttori che dispongono di impianti di distillazione;

considerando che, in particolare, conviene prevedere norme specifiche per garantire che il vino consegnato per una distillazione facoltativa provenga dalla produzione propria del produttore; che a tal fine conviene prevedere che questo produttore deve fornire la prova di avere effettivamente prodotto e di detenere il vino destinato alla consegna; che occorre inoltre stabilire norme per un controllo sufficiente degli elementi essenziali dei contratti di distillazione;

considerando che l'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 subordina l'ammissione alle distillazioni previste dagli articoli 38, 41 e 42 di tale regolamento al soddisfacimento di taluni obblighi da parte del produttore; che è quindi opportuno prevedere che la prova del soddisfacimento di tali obblighi sia fornita all'organismo di intervento; che è necessario adottare le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi partecipazione finanziaria della Comunità, qualora i produttori non avessero soddisfatto i suddetti obblighi;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno ammettere una certa tolleranza per il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, che figurano nel contratto di consegna;

considerando che i prezzi dei vini da distillare di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consentono normalmente una commercializzazione, alle condizioni del mercato, dei prodotti ottenuti dalla distilla-